



CITTA' di VENTIMIGLIA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI**

(Deliberazione Consiglio comunale n. 103 del 15/12/2008)

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Principi e finalità

1. Il Comune di Ventimiglia riconosce e promuove il pluralismo associativo, sostiene e valorizza le attività che perseguono lo sviluppo della persona, il miglioramento e l'elevazione della civica comunità, attraverso manifestazioni sociali, culturali, storiche, turistiche, di promozione del territorio, ricreative e sportive, di protezione ambientale, di salvaguardia del patrimonio cittadino e di tutela delle tradizioni locali.

2. Il Comune favorisce, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 131/2003, l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge n. 383/2000 e dallo statuto comunale.

Art. 2 - Quadro degli interventi

1. Il Comune di Ventimiglia contribuisce economicamente ad attività svolte, sia da libere associazioni, come da enti pubblici e privati, da società, da persone fisiche ed in genere da terzi, le quali presentino carattere di pubblica utilità concorrendo al perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

2. Possono essere destinatari degli interventi di cui al presente regolamento anche le società di cui all'art. 2247 del codice civile esclusivamente per lo svolgimento di attività/iniziativa di pubblica utilità e senza finalità di lucro.

Art. 3 - Forme di intervento

L'Amministrazione Comunale interviene per sostenere le attività e le iniziative di cui al presente regolamento mediante:

- a) la concessione di contributi finanziari in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità pubbliche o interessi generali;
- b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente. In tal caso il costo delle prestazioni e dei servizi, viene portato in deduzione dall'entità del contributo eventualmente concesso;
- c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità ed iniziative di carattere generale, e quindi concessione temporanea e momentanea di sedi ed impianti;
- d) concessione in uso momentaneo di immobili (previa corresponsione di un canone determinato) e di beni mobili di proprietà comunale per associazioni e volontariato (previo eventuale versamento di idonea cauzione);
- e) prestito, mediante l'eventuale versamento di idonea cauzione, di attrezzature, materiali, beni mobili in genere all'uopo predisposti o destinati;
- f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- g) concessione del patrocinio, nei casi e con le modalità disciplinate dal vigente Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26/09/2007.

TITOLO II - ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 4 - Istituzione del registro delle associazioni

1. E' istituito il registro comunale delle associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.

Il registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) attività sociali e di volontariato;
- b) cultura;

- c) turismo e spettacolo;
- d) sport;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) sviluppo economico;
- g) attività ricreative, di promozione e valorizzazione del territorio cittadino e delle frazioni;
- h) interventi diversi.

2. Ogni associazione può essere iscritta in una soltanto delle sezioni di cui al comma precedente. Nel caso di associazioni operanti in più settori, l'assegnazione sarà determinata dal dirigente della ripartizione amministrativa in base all'attività prevalente.

3. Il Comune cura l'aggiornamento di tale registro. L'approvazione annuale di tale elenco ai fini della pubblicazione è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione al registro

1. Possono richiedere l'iscrizione al registro le associazioni regolarmente costituite da almeno un anno, operanti nell'ambito comunale e che hanno sede nel territorio comunale.

2. Possono essere altresì iscritte nel registro le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione ubicata nel Comune di Ventimiglia, attività in ambito comunale ed eccezionalmente provinciale.

3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopo di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi.

4. Non possono essere iscritte nel registro le società aventi scopo di lucro, gli enti pubblici, le rappresentanze sovracomunali, nazionali, regionali e provinciali dell'associazionismo di base, i partiti, le associazioni sindacali, le associazioni professionali di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

Art. 6 - Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione nel registro, redatte su apposito modulo, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale registrati a termini di legge, dall'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative e dai dati previsti al comma 2 dell'art. 7, devono essere indirizzate al Sindaco della Città di Ventimiglia in carta semplice e presentate/inviate all'ufficio archivio e protocollo, oppure in formato elettronico all'indirizzo web istituzionale: comune.ventimiglia@legalmail.it.

Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il Comune provvede all'iscrizione nel registro dandone comunicazione, scritta e/o informatica, al richiedente.

Entro lo stesso termine verrà comunicato l'eventuale diniego all'iscrizione.

Art. 7 - Tenuta e aggiornamento del registro

1. Ciascuna sezione del registro è tenuta ed aggiornata dagli uffici della 1^a ripartizione amministrativa; una copia è tenuta presso l'ufficio di segreteria generale.

2. Per ogni associazione iscritta al registro dovranno essere riportati e aggiornati a cura del competente ufficio i seguenti dati:

- a) denominazione;
- b) natura giuridica;
- c) sede legale;
- d) scopi e attività, espressi in forma sintetica;
- e) numero dei soci;
- f) generalità e recapito del legale rappresentante;
- g) codice fiscale e/o partita IVA;
- h) copia del bilancio consuntivo

i) documentazione necessaria ai fini dell'assoggettamento fiscale.

3. Le associazioni iscritte dovranno comunicare tempestivamente eventuali modifiche statutarie, nonché le variazioni del legale rappresentante.

4. L'ufficio competente potrà richiedere periodicamente, anche mediante l'invio di appositi moduli scritti e/o informatici, aggiornamenti dei dati relativi a quanto sopra, nonché i nominativi dei soci.

Art. 8 - Cancellazione dal registro

1. La cancellazione dal registro è disposta con motivato provvedimento del dirigente competente qualora:

a) non vengano più rispettate le condizioni di cui all'art. 5;

b) l'associazione attui iniziative che vadano a ledere l'immagine della Città di Ventimiglia;

c) l'associazione risulti inattiva da almeno due anni;

d) venga richiesta dalla stessa associazione.

2. Dell'avvenuta cancellazione dal registro è data notizia, anche informatica al legale rappresentante.

Art. 9 – Pubblicità

Il Comune cura la pubblicazione annuale, anche sul sito web istituzionale, dell'elenco delle associazioni iscritte al Registro successivamente all'approvazione da parte della Giunta di cui all'art. 4 comma 3.

TITOLO III - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 10 - Tipologie e condizioni

1. I contributi, in denaro e/o in natura, (di seguito per brevità indicati come "contributi") e gli altri interventi di cui all'art. 3 possono essere concessi:

a) per attività di carattere continuativo (contributi annuali);

b) per singole iniziative od opere (contributi *ad hoc*).

2. Al fine di garantire la continuità dell'attività di associazioni, enti e istituzioni cittadine di particolare rilievo e tradizioni, iscritte presso il registro comunale delle associazioni, ovvero di iniziative e manifestazioni periodiche di rimarchevole importanza, di contributi derivanti da convenzioni, il consiglio comunale, in fase di approvazione del bilancio di previsione può prevedere l'istituzione di appositi capitoli (contributi nominativi).

3. I contributi nominativi di cui al precedente comma sono erogati dal dirigente competente, previa indicazione operativa della Giunta Comunale, con modalità, termini e nel rispetto delle prescrizioni di cui al capo II, se trattasi di contributi annuali per attività continuativa, ovvero delle prescrizioni di cui al successivo capo III, se trattasi di contributi *ad hoc* per iniziative periodiche.

4. Il richiedente deve sempre attestare esplicitamente se per le attività o per le singole iniziative ha richiesto e/o percepito altri contributi o sovvenzioni e in quale misura.

Art. 11 - Entità del contributo

1. La concessione del contributo considera solo le spese che fanno carico al richiedente con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualunque forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

2. L'amministrazione ammette a contributo solo le spese che appaiono, a suo insindacabile giudizio, necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda, tenendo eventualmente conto anche di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti dal richiedente.

3. L'entità del contributo non può di norma superare l'ottanta per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti.

4. Per iniziative o attività di particolare rilievo culturale, sociale, sportivo, turistico e utilità pubblica il dirigente competente può disporre, motivandolo adeguatamente, previa indicazione operativa della Giunta Comunale, la concessione di contributi oltre il limite massimo dell'ottanta per cento di cui al comma precedente.

Art. 12 - Verifica dei requisiti

Gli uffici comunali competenti devono istruire le varie domande verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative, con particolare riguardo all'ammissibilità e congruità delle spese previste nonché a tutte le altre condizioni previste dal presente regolamento.

Art. 13 - Enti non iscritti al registro

Gli enti pubblici e privati non iscritti al registro comunale dell'associazionismo devono presentare, in allegato alla domanda di contributo, anche la seguente documentazione suppletiva, salvo che non sia stata in precedenza acquisita dal Comune:

- a) atto costitutivo con allegato lo statuto;
- b) copia del codice fiscale dell'ente e/o partita IVA;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio finanziario;
- d) documentazione necessaria ai fini dell'assoggettamento fiscale.

Art. 14 - Criteri di concessione

1. La Giunta Comunale, con propria indicazione operativa, demanda al dirigente la ripartizione amministrativa per la successiva concessione dei contributi sulla base delle norme del presente regolamento, tenuto conto delle direttive programmatiche contenute nella relazione previsionale e programmatica che correda il bilancio di previsione deliberato dal Consiglio Comunale osservando i seguenti criteri:

- a) rilevanza sociale, culturale, sportiva, turistica ed interesse per l'intera comunità cittadina, o per singole categorie di cittadini, dell'attività programmata, con priorità per i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
- b) numero degli associati;
- c) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività, sul numero di iniziative programmate nell'anno di riferimento, sulla frequenza e sul carattere delle attività svolte;
- d) validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo anche con riferimento al grado di corrispondenza delle attività statutarie dell'associazione/ente/istituzione con le aree di attività dell'Ente;
- e) compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.

2. Con il provvedimento di cui al comma precedente, il dirigente della ripartizione amministrativa, sentita la Giunta Comunale, determina anche le modalità di erogazione del contributo e, per il tramite dell'ufficio competente procede alla liquidazione dello stesso.

3. Della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediata comunicazione, anche informatica, agli interessati a cura dell'ufficio competente.

Art. 15 - Fase di erogazione

1. L'ufficio competente provvede alla liquidazione dei contributi, che avviene con atto gestionale del dirigente della ripartizione amministrativa, seguendo le indicazioni operative della Giunta Comunale.

2. La fase o momento dell'erogazione non può mai prescindere dall'attestazione e dal controllo della rispondenza dell'attività effettivamente realizzata a quella programmata, nonché dalla verifica dei rendiconti presentati.

Art. 16 - Riduzione del contributo

Il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto, su proposta del responsabile del procedimento e previo parere vincolante del dirigente della ripartizione amministrativa, qualora venga accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo oppure una concreta partecipazione economica di altri enti.

Art. 17 - Revoca del contributo

1. Nel caso che l'attività o l'iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma presentato al Comune, il dirigente competente su proposta del responsabile del procedimento, sentita la Giunta Comunale, procede alla revoca totale e/o parziale del contributo.

2. Parimenti, il contributo è revocato qualora:

a) la rendicontazione, di cui ai successivi artt. 22 e 28, non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i termini stabiliti;

b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa.

CAPO II - CONTRIBUTI ANNUALI

Art. 18 - Ambiti d'intervento

1. La Giunta Comunale determina, con proprio provvedimento, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, e sulla base delle indicazioni e direttive contenute nella relazione previsionale e programmatica, i settori di intervento, per i quali è prevista la concessione di contributi annuali alle associazioni e agli enti cittadini per l'attività di carattere continuativo da essi realizzata nell'anno solare cui si riferisce il bilancio di previsione.

2. La Giunta Comunale, con il medesimo provvedimento, definisce altresì i termini e le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 19 - Soggetti ammessi

1. I contributi annuali possono essere concessi esclusivamente a favore delle associazioni iscritte al registro comunale delle associazioni, al 31/12 dell'anno precedente .

2. I soggetti beneficiari di contributi *ad hoc* per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.

Art. 20 – Domande

1. Le domande di contributo annuale, in carta semplice, devono essere debitamente sottoscritte, anche in formato digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata di rendiconto completo delle entrate e delle spese, nonché attestare esplicitamente quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10.

2. Il rendiconto di cui al comma precedente, da allegare alla domanda di contributo, deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.

3. I soggetti che nell'anno precedente non hanno goduto del contributo annuale del Comune devono allegare alla domanda anche il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 21 – Procedimento

Sulle richieste di contributo annuale la Giunta Comunale, con propria indicazione operativa, demanda al dirigente competente il quale per il tramite del responsabile del procedimento, adotta i necessari provvedimenti, entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 22 - Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi annuali è disposta normalmente in unica soluzione, con le modalità di cui al precedente art. 15.
2. Per quanto riguarda alcuni contributi, è ammesso procedere, alla corresponsione di uno o più acconti, al fine di consentire l'avvio e/o la continuazione di iniziative, manifestazioni o il funzionamento di particolari istituzioni.
3. Qualora il contributo sia concesso, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo medesimo.
4. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo.

CAPO III - CONTRIBUTI PER SPECIFICHE INIZIATIVE ED OPERE

Art. 23 - Soggetti e iniziative ammessi

1. I contributi *ad hoc* possono essere concessi per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche e in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità, concorrendo al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.
2. L'iniziativa od opera può essere svolta affiancando analoghi interventi del Comune per integrarli o completarli, oppure in forma totalmente autonoma, direttamente rivolta alla cittadinanza.
3. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi *ad hoc* per singole iniziative od opere comprese nei programmi già finanziati con detti contributi annuali.

Art. 24 – Domande

1. Le domande di contributo *ad hoc* per singole iniziative od opere devono essere presentate, con congruo anticipo rispetto all'evento.
2. Le domande, debitamente sottoscritte, anche in formato digitale, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la relazione illustrativa dell'iniziativa od opera oggetto della domanda, corredata di dettagliato bilancio preventivo, nonché l'indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto.

Art. 25 – Procedimento

Sulle richieste di contributo *ad hoc* la Giunta Comunale, con propria indicazione operativa, demanda al dirigente competente il quale per il tramite del responsabile del servizio, adotta i necessari provvedimenti, entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione delle domande.

Art. 26 – Convenzione

Qualora il contributo *ad hoc*, in denaro, superi l'importo di € 2.000 il rapporto col soggetto beneficiario deve essere obbligatoriamente disciplinato da apposita convenzione, la quale sarà invece obbligatoriamente redatta in caso di contributo in natura.

Art. 27 – Pubblicità

1. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di inserire in tutti gli eventuali materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse, un'apposita informazione, obbligatoriamente ed a pena di revoca del contributo, concordata nelle forme e nei contenuti con l'Amministrazione Comunale, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.

2. E', invece, fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi disciplinati dal vigente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 26/09/2007.

Art. 28 - Rendicontazione ed erogazione

1. L'erogazione dei contributi per singole iniziative è disposta normalmente in unica soluzione, con le modalità di cui al precedente art. 15, previa presentazione di idoneo rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
2. Qualora il contributo sia concesso, il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo medesimo.
3. La documentazione di cui ai commi precedenti dovrà essere presentata entro sei mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo.
4. Per quanto riguarda alcuni contributi, la Giunta Comunale può richiedere all'organo gestionale di valutare la corresponsione di uno o più acconti per un importo complessivo di norma non superiore all'ottanta per cento del contributo concesso, al fine di consentire l'avvio e/o la continuazione di iniziative, manifestazioni o il funzionamento di particolari istituzioni.

TITOLO IV - CONCESSIONE DI BENEFICI

Art. 29 – Servizi

1. Il Comune può intervenire e provvedere, dietro domanda formale corredata da tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.
2. La concessione dei benefici di cui al precedente comma viene accordata con atto gestionale da parte del dirigente competente per materia, previa indicazione operativa della Giunta Comunale, qualora sia possibile provvedere in economia, con mezzi propri dell'Amministrazione.
3. I benefici vengono accordati con atto gestionale da parte del dirigente competente per materia, previa indicazione operativa della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture e appalti, allorché l'Amministrazione intenda provvedere mediante affidamento a terzi.
4. L'associazione o ente beneficiario è tenuto a presentare, al termine dell'iniziativa, il rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
5. Il costo per la fornitura di prestazioni e servizi del Comune, anche se effettuati in economia, va a diminuire il contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative o attività proposte da associazioni o enti.

Art. 30 - Concessioni diverse

1. La concessione in uso occasionale e momentanea di sedi, impianti, suolo pubblico, come anche il prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in genere e la concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza, vengono accordati con atto gestionale da parte del dirigente competente per materia, previa indicazione operativa della Giunta Comunale dietro domanda corredata della documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, sempre che la materia non sia diversamente normata da appositi regolamenti.
2. Nel caso di concessione in uso di sedi, sale, ecc. o di prestito di materiali, fatta salva specifica regolamentazione, gli immobili e i beni devono essere restituiti integri, nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati; di volta in volta dovrà essere constatata la integrità dei beni restituiti.
3. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire entità e modalità di eventuali cauzioni per l'uso dei beni di cui al comma precedente.
4. L'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso può essere accordato nel rispetto della normativa vigente con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 31 – Patrocinio

Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti può essere accordato ai sensi e con le modalità operative di cui al vigente Regolamento, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 66 del 26/09/2007.

TITOLO V - ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 32 – Istituzione

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti e benefici di natura economica a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è suddiviso nelle sezioni nelle quali si articola il registro comunale dell'associazionismo.

Art. 33 – Dati

1. Per ciascuna persona giuridica, associazione o altro ente ed organismo iscritto all'albo sono indicati i seguenti dati:

- a) denominazione o ragione sociale;
- b) natura giuridica del soggetto;
- c) sede legale, codice fiscale e/o partita IVA;
- d) importo del contributo o sovvenzione;
- e) motivazione del contributo o sovvenzione;
- f) disposizioni di legge o norme regolamentari in base alle quali il contributo o la sovvenzione è stato erogato o estremi del provvedimento con il quale viene erogato il contributo.

2. Per ciascuna persona fisica iscritta all'albo sono indicati i seguenti dati:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
- b) codice fiscale;
- c) importo del contributo o sovvenzione;
- d) motivazione del contributo o sovvenzione;
- e) disposizioni di legge o norme regolamentari in base alle quali il contributo o sovvenzione è stato erogato.

Art. 34 - Tenuta e aggiornamento

1. L'albo è tenuto da apposito ufficio della ripartizione amministrativa.

Con il provvedimento con cui si dispone il vantaggio economico ai sensi del presente regolamento, viene fatto carico al responsabile del procedimento di includere il nominativo nell'elenco dei beneficiari da pubblicare nell'albo tenuto presso gli uffici della ripartizione amministrativa ed in copia presso l'ufficio di segreteria generale.

2. L'albo è aggiornato annualmente con l'inclusione dei soggetti beneficiari dei contributi e delle provvidenze attribuiti nel precedente esercizio.

Art. 35 – Pubblicazione

1. L'albo dei soggetti beneficiari è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale.

2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, secondo le modalità di accesso e pubblicità stabilite dalle leggi vigenti e dal vigente regolamento in materia.

3. Copia dell'albo è trasmessa entro il 30 aprile di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 22 della Legge 412/91.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Responsabilità

1. Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse alle forme di intervento di cui all'art. 3 sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi il Comune ad offrire un concorso economico.
2. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo acquisire tutte le autorizzazioni e i permessi di legge.
3. Sono parimenti a carico del soggetto beneficiario del contributo tutti gli oneri diretti o indiretti che l'attività o l'iniziativa sovvenzionata possa comportare a termini delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione e sostituisce il precedente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/03/1991 e s.m.i..

Art. 38 – Esclusioni

1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi: per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione ed in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Campagna Giuseppe

IL SEGRETARIO
F.to Achille Maccapani

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Ventimiglia dal giorno 16 dicembre 2008 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Lì 16 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
F.to Achille Maccapani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27 dicembre 2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali",

Ventimiglia lì _____

IL SEGRETARIO
F.to Achille Maccapani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Ventimiglia, lì _____

IL SEGRETARIO
(Achille Maccapani)

Verbale approvato dal Consiglio Comunale con atto n. ____ del _____